

"Osservatorio Mario Caciagli APS" STATUTO



Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. Al fine di dare continuità all'attività scientifica di Mario Caciagli, professore emerito di Scienze Politiche all'Università di Firenze, uno dei massimi esperti europei di culture politiche, elezioni, partiti e sistemi elettorali, tra i fondatori della Società Italiana di Studi Elettorali, che, dopo aver iniziato, giovanissimo, la sua attività di docente al liceo Marconi di San Miniato ha continuato a mostrare sempre grande attenzione ai cambiamenti politici, culturali e sociali in atto nei Comuni del Valdarno Inferiore, è costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata **"Osservatorio Mario Caciagli Aps"** (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale presso il Circolo ARCI Torre Giulia, in Via Tosco Romagnola 116 a Montopoli in Val d'Arno (PI).
2. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di cui al precedente comma 1 non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Lo scopo principale dell'Associazione è la promozione e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, al fine di permettere e sviluppare l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
3. Sono finalità dell'associazione:
 - la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e del diritto internazionale di pace e di giustizia;
 - la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
 - la salvaguardia dei diritti politici, elettorali e civili di tutti i cittadini e la promozione della loro partecipazione attiva alla vita politica del Paese ed all'attività delle istituzioni democratiche;
 - l'analisi degli ostacoli di ordine politico, economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva tutela di diritti inderogabili;
 - la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
 - la difesa e lo sviluppo dell'associazionismo, quale diritto all'autorganizzazione delle persone e delle comunità;
 - la promozione, in una società aperta, inclusiva e plurale, di una nuova cittadinanza che riconosca e valorizzi l'interculturalità e le diversità.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten notes in left margin:
Daccolle
Presidente
Oss. d'Andrè
Torre Giulia

Handwritten notes in right margin:
Agh
Caciagli
Torre Giulia
man + pace
Caciagli
Torre Giulia
Vasco Pol



Articolo 3 - Attività di interesse generale

1. Ai sensi di quanto prevede l'art. 5 del CTS, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, svolte, in via esclusiva o principale, nei confronti dei soci, loro familiari e di terzi:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- analisi dei cambiamenti nella realtà politica, sociale, elettorale e culturale del Valdarno Inferiore (Comuni di San Miniato, Fucecchio, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montopoli in Val d'Arno) e della Regione Toscana, da realizzarsi mediante ricerca, acquisizione ed elaborazione di dati, effettuazione di interviste, studio di testi e pubblicazioni, ricerca di contributi e pareri di studiosi ed esperti e quant'altro ritenuto, di volta in volta, necessario da parte del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico;
- organizzazione di incontri, dibattiti, assemblee, ricerche, corsi e seminari di studio e di approfondimento;
- partecipazione ad eventi e iniziative organizzate da altri soggetti aventi per oggetto le materie d'interesse;
- realizzazione e diffusione di pubblicazioni editoriali e di altre iniziative massmediatiche, partecipazione a trasmissioni televisive o radiofoniche;

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Volontariato

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente, l'Associazione si avvale prevalentemente del lavoro prestato in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone associate agli enti aderenti all'associazione; potrà tuttavia avvalersi, in caso di particolare necessità, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio Direttivo individuerà limiti e condizioni per il rimborso ai soci delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Articolo 5 - Associati

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'associazione le persone fisiche (indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa) gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Handwritten signature: P. C...

Handwritten signature: P. C...

Vertical handwritten notes on the right margin:
- *Luca...*
- *Off della base*
- *Giuseppe...*
- *Uscito dalla*

Handwritten signature: L. C...

Handwritten signature: O. J. ...

Handwritten signature: D. ...

Articolo 6 - Ammissione

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 comma 1 CTS.
2. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo e-mail, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
3. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, in assenza di provvedimento motivato di rigetto comunicato per iscritto all'interessato, la domanda si intende accolta.
4. L'acquisizione della qualifica di socio si perfeziona con il pagamento da parte dell'interessato della quota sociale e la successiva iscrizione nel Libro dei soci.
5. In caso di rigetto, l'interessato potrà presentare ricorso contro il detto provvedimento motivato di rigetto, entro 30 giorni dal suo ricevimento, all'Assemblea che si pronuncerà alla sua prima convocazione.

Articolo 7 - Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli associati hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere ed approvare i rendiconti;
 - votare in assemblea ed eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
3. Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 - Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:
 - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
 - mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - decesso;
 - scioglimento dell'Associazione aderente;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione.



Articolo 10 - Trasparenza

1. Il provvedimento di espulsione per il non rispetto in modo grave del presente Statuto e in particolare dell'art. 8, dovrà essere reso noto, da parte del Consiglio direttivo, con comunicazione scritta e motivata.
2. Contro ogni provvedimento disciplinare, comminato dal Consiglio direttivo, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile, che deciderà in via definitiva.

Articolo 11 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
2. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
 - quote annuali di adesione e tesseramento degli associati;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di servizi, iniziative e progetti da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore;
 - proventi derivanti da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del CTS.
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali;
 - raccolte fondi;
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Termini di approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea degli associati entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'art. 13 del CTS.
2. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Comunque, il bilancio di esercizio dovrà essere depositato nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 14 - Bilancio sociale

1. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Articolo 15 - Organismi

1. Sono organismi di direzione dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo.
 - l'organo di controllo se nominato
2. Tutte le cariche sociali, salvo l'organo di controllo, sono gratuite.
3. Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
4. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare, per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.





- 4) approva ogni anno il bilancio consuntivo di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
h) delibera sulla esclusione degli associati;
i) approva gli eventuali regolamenti interni tra cui quello, eventuale, dei lavori assembleari;
j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 22 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto, al proprio interno, dall'Assemblea degli associati, ed è composto da un minimo di 5 membri eletti nel rispetto della rappresentanza di genere. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 23 – Comitato scientifico

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di un Comitato scientifico da esso nominato, composto da persone anche non associate in grado, per competenze specifiche, ed esperienze acquisite di contribuire alla realizzazione dei programmi dell'Associazione, ovvero proporre la stipula quando ritenuto indispensabile, di specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.
2. Il Comitato scientifico può decidere la nomina al proprio interno di un coordinatore. In sua assenza le relative funzioni sono svolte dal Coordinatore dell'Associazione.

Articolo 24 – Cariche sociali

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
• il Coordinatore che ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
• uno o più Vice-coordinatori che coadiuvano il Coordinatore e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assumono le mansioni;
2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Coordinatore e/o di un Vicecoordinatore è facoltà del Consiglio Direttivo nominare un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 27 dello statuto.
3. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 25 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:
• convocare l'Assemblea degli associati;
• eseguire le delibere dell'Assemblea;
• formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
• predisporre il bilancio di esercizio o il rendiconto gestionale. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati oltre a comminare altre sanzioni disciplinari nei casi meno gravi;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento dell'Associazione;
- autorizzare il Coordinatore a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre organizzazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- presentare, a soggetti pubblici o privati richieste di contributo o di cofinanziamento di iniziative e progetti, autorizzare la stipula di convenzioni con i Comuni e/o la Regione;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea degli associati.

Articolo 26 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Coordinatore o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
3. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Articolo 27 – Decadenza e dimissioni

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non è presente a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
2. Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dall'associato risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea utile provvede a reintegrare, con elezioni suppletive, i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
3. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e nei trenta giorni successivi è convocata l'Assemblea per precedere a nuove elezioni.



Carriera

Cher

Giuseppe
Esposito
Veronica

Simone

Simone

Simone

Simone

Simone

Simone

Simone

Articolo 28 – Organo di controllo

1. Quando ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 30 del CTS, dovrà essere obbligatoriamente **eletto un** organismo di garanzia e di controllo. L'Assemblea può decidere che venga **costituito** in forma monocratica oppure composto da un massimo di 3 componenti, **che possono** essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.
2. Le cariche di consigliere e di componente dell'organo di controllo sono incompatibili fra loro, e **pertanto** si applica l'articolo 2399 del Codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo monocratico questo deve essere scelto tra le categorie di **soggetti di cui** all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. In caso di organo collegiale, tale requisito dovrà essere posseduto da almeno un membro e i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale, che è conservato nel libro dei verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Articolo 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Articolo 30 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



26 NOVEMBRE 2015

ESENTE DA BOLO ART. 82 DLGS 117/2017

Registrazione di Atto Privato

Il 23/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ4, serie 3, numero 818

data di stipula: 26/11/2025

ident.vo telematico: TZ425L000818000QH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90075790502				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23

